

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 4/4/X¹

2^A COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Proposta di legge recante: "Modifica alla l.r. 4/2019"

Prot. n. 6544 del 27.02.2019

Classificazione 02.05

Relazione illustrativa

La l.r. 4/2019 recante norme sulla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di provenienza aziendale, stabilisce requisiti e procedure semplificate per sostenere le piccole produzioni agricole, consentendo la vendita diretta dei prodotti, anche lavorati, al consumatore finale.

Il comma 2 dell'articolo 3 di tale disposizione prevede che l'attività possa essere avviata tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece, a livello nazionale, l'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, cui pure la norma regionale si riferisce, dispone che l'attività possa essere avviata previa comunicazione al comune del luogo in cui ha sede l'azienda di produzione.

La proposta in esame mira, quindi, a rendere la procedura più semplice e aderire alle disposizioni statali.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifica alla l.r. 4/2019

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale, in quanto modifica il procedimento per l'avvio dell'attività	0	0	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale, che specifica la non onerosità della stessa.	0	0	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale, che disciplina l'entrata in vigore della legge	0	0	0

La proposta, contenendo disposizioni a carattere squisitamente ordinamentale che semplificano il procedimento per l'avvio dell'attività di vendita diretta, non comporta oneri per il bilancio regionale.

Modifica alla l.r. 4/2019

Art. 1

(Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta), le parole da: “, da effettuare”, fino a: “territorio” sono soppresse.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



(DIACRI)